

INTRODUZIONE

L'entrata in vigore del Regolamento europeo sulla *privacy* n. 679/2016, ha segnato grandi novità rispetto alla disciplina precedentemente in vigore, comportando un sostanziale cambiamento di impostazione riguardo al problema della tutela dei dati personali. Come rilevato già dai primi commentatori, infatti, con il nuovo Regolamento il diritto alla tutela dei dati personali viene protetto e difeso non solo in quanto diritto fondamentale dell'individuo, ma in quanto espressione di un interesse pubblico specifico. Tutela della *privacy*, infatti, vuol dire anche tutela della libertà oltre che della dignità della persona e, in ultima analisi, della fiducia della collettività nelle istituzioni e nel sistema economico. Ciò vale tanto più nell'epoca attuale in cui lo sviluppo delle tecnologie ha reso possibile l'acquisizione e l'utilizzo di enormi quantità di dati personali senza dover ricorrere ad attività straordinarie. In tale contesto, la disciplina posta dal Regolamento è una risposta all'esigenza di rafforzare la tutela dei dati personali mantenendo un atteggiamento di apertura verso il mondo delle tecnologie. Il perseguimento di tale finalità si è tradotto nell'accentuazione del carattere preventivo della tutela e nell'attribuzione di una prioritaria importanza alle misure di sicurezza nell'ambito del sistema della protezione dei dati. In tale ottica, la positivizzazione della figura del DPO è uno degli strumenti mediante i quali si è inteso promuovere una tutela effettiva del diritto alla *privacy* in un contesto altamente insidioso come quello attuale e si innesta in un quadro più generale della c.d. autoreponsabilità intesa come un mezzo di cui la legge si serve per assicurare il migliore funzionamento del sistema della responsabilità. Pur nell'assenza di una chiara ed univoca definizione dei compiti assegnati a tale figura, è possibile sostenere infatti che essa è destinata a contribuire in maniera decisiva a garantire l'effettivo rispetto dei diritti e delle libertà degli interessati sia in ambito aziendale che degli enti pubblici. Proprio la particolarità del ruolo di tale figura induce a riflettere sul cambio di approccio in tema di tutela alla *privacy* operato dal legislatore europeo, in quanto non più fondato su una gestione centralizzata e sostanzialmente reattiva come quella svolta dalle Auto-

rità di controllo nazionale. Con la figura del DPO si introduce all'interno delle aziende e degli enti un soggetto supervisore e consulente, incaricato di svolgere *ex ante* ed al livello del singolo operatore quella funzione che ordinariamente al livello nazionale è espletata dall'Autorità di controllo. È per questo che la figura del DPO va letta anche in relazione al principio della sussidiarietà e del decentramento delle funzioni, oltre che a quello della tutela preventiva e, quindi, al principio di autoresponsabilità già sperimentato in altre aree dell'ordinamento. In tale chiave l'introduzione della figura del DPO rappresenta per certi aspetti il passaggio verso una forma di autotutela, o, per meglio dire, di autodisciplina da parte delle aziende e degli operatori. Tuttavia, per comprendere il ruolo effettivo che tale figura svolgerà nel sistema europeo, è necessario rivolgere lo sguardo a quegli ordinamenti che già prima dell'adozione del nuovo Regolamento europeo contemplavano tale figura o al livello normativo o di prassi aziendale. È proprio questo lo scopo del presente volume, che nella consapevolezza che la disciplina europea sul DPO è stata in larga parte delineata sul modello di quella tedesca, mira ad offrire una panoramica generale sulla figura del *Data Protection Officer* estesa ai singoli ordinamenti nazionali sia di paesi appartenenti all'Unione Europea che non. Tale analisi, che non ha la pretesa dell'eshaustività, appare necessaria per comprendere l'incidenza di tale figura nelle singole esperienze e per trarne elementi utili per la soluzione, per il presente ed il futuro, delle problematiche collegate all'attuazione della nuova normativa europea in particolare negli ordinamenti per cui tale figura rappresenta una novità. Nel fornire la traccia di approfondimento del tema si è dato spazio, come carattere di propedeuticità all'istituto dell'autoresponsabilità onde aiutare a meglio collocare la figura del DPO all'interno dell'ordinamento interno la cui sensibilità alle figure di tutela preventiva e ai modelli di autogestione ha già dato buona prova di sé sia a livello normativo che per il tramite del formante giurisprudenziale.